



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2011, proposto da:
Micheli Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Grassia, con domicilio
eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale Angelico n. 38;

contro

Prefettura della Provincia di Roma, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

del **decreto** del Prefetto della Provincia di Roma n. 0221534, notificato in data
28.12.2010, con il quale è fatto divieto al ricorrente di detenere **armi**, munizioni e
materiale esplodente ed è confermato il sequestro cautelativo operato in data 8
ottobre 2008 di n. 4 fucili e n. 3 carabine, una canna di ricambio, 6 scatole
contenenti 20 cartucce cadauna, 6 scatole contenenti altre 20 cartucce cadauna, 11

dichiarazioni per denunce dei fucili e delle munizioni sopra indicati, n. 1 porto d'**armi** n. 043567L, rilasciato il 14 ottobre 2003 dal Questore di Roma;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma e Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10 febbraio 2011 e depositato in data 23 febbraio 2011, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 23 novembre 2010, il Prefetto della Provincia di Roma ha decretato nei confronti del medesimo il divieto di detenere **armi**, munizioni e materiale esplosivo nonché disposto "il ritiro amministrativo di tutte le **armi** e munizioni in suo possesso", con facoltà per il predetto di cedere le **armi**, le munizioni ed il materiale esplosivo "a persona non convivente, munita dei titoli previsti dalla legge", chiedendone l'annullamento.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- in data 8 ottobre 2008, a seguito di una lite con un vicino, agenti di P.G. effettuavano a suo carico il ritiro in via amministrativa di n. 4 fucili, n. 3 carabine nonché accessori e porto d'**armi**;

- in data **28** ottobre 2010 riceveva – tramite racc. a.r. - il certificato medico in data 19 ottobre 2010, con il quale il medico della ASL nonché il responsabile UOS avevano espresso parere medico legale, attestando che il medesimo "non risulta in

possesso dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione al porto dell'arma – uso sportivo di cui all'art. 1 DM 28.04.1998”;

- stante il contrasto con il certificato medico anamnestico del 21 luglio 2010, da lui depositato, in data 30 novembre 2010 chiedeva di essere sottoposto “a visita medico collegiale di seconda istanza per il riesame della certificazione sopra riportata”;

- in data 29 dicembre 2010 veniva convocato dalla Commissione Medico Collegiale per i dovuti accertamenti, i quali – effettuati in date 30.12.2010, 7.1.2011 e 11.1.2011 – davano esito negativo, ossia concludevano con il giudizio di “personalità normale”.

Ciò premesso, il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato, deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE LEGGE N. 241/90

E DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1998, in quanto il certificato medico del 19 ottobre 2010 “non riporta le pretese patologie sofferte” dal ricorrente né l'esito degli esami clinici effettuati. In ogni caso, il ricorrente è stato riconosciuto successivamente idoneo ma il Prefetto non ha tenuto in alcun conto la circostanza che il ricorrente aveva chiesto il riesame della decisione medica di prima istanza. Il sequestro effettuato nel 2008 è, poi, privo di qualsiasi plausibile giustificazione. Il tempo trascorso da tale sequestro ha avuto come diretta conseguenza “la mancata manutenzione delle **armi**” e, quindi, un notevole danno.

2. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 11, 35, 39 E 43 DEL R.D. NUMERO 773/1931. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA ED ERRAGIONEVOLEZZA, atteso che il

sequestro del 2008 è privo di motivazione logica e fondante nè risulta supportato da riferimenti normativi. L'Amministrazione non ha correttamente valutato la sussistenza dei requisiti della buona condotta e dell'affidabilità, non procedendo, tra l'altro, ad un'autonoma valutazione dei fatti.

In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato nonché la condanna dell'Amministrazione a corrispondergli la somma di € 5.000 a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo sequestro.

Con atto depositato in data 3 marzo 2011 si è costituito il Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, astenendosi dal produrre memorie e/o documenti.

Con ordinanza n. 1066 del 25 marzo 2011 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

All'udienza pubblica del 2 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover precisare che la materia del contendere investe esclusivamente la legittimità del **decreto** del Prefetto della Provincia di Roma n. 0221534, adottato il data 23 novembre 2010 e notificato il successivo **28** dicembre 2010, e ciò per due ordini di motivi:

- uno di carattere formale, da identificare con il rilievo che è l'unico provvedimento amministrativo di cui si fa menzione nell'epigrafe del ricorso;
- un altro di carattere sostanziale, consistente nel rilievo che il provvedimento in esame rappresenta l'unica decisione di cui si fa menzione nel ricorso "sindacabile" dal giudice amministrativo. In particolare, va rilevato che il ricorrente contesta anche il sequestro di **armi** e munizioni operato nel 2008. Al riguardo, è, però, doveroso osservare che tale sequestro – a parte la sua particolare risalenza nel tempo - risulta disposto da Agenti di P.G. e, dunque, non costituisce esercizio di attività amministrativa, in ordine al quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

In definitiva, il sindacato operato in questa sede risulta necessariamente limitato alla valutazione della legittimità del **decreto** di cui sopra nonché della domanda di risarcimento dei danni allo stesso inerente.

2. Ciò premesso, appare opportuno ricordare che il ricorrente lamenta l'illegittimità del **decreto** in questione, adducendo, tra l'altro, violazione della legge n. 241 del 1990 in relazione alla circostanza che il Prefetto ha provveduto senza tenere "nel debito conto" che era stata impugnata "la decisione della Commissione medica di prima istanza".

Tale censura – in linea con quanto già rilevato in fase cautelare – è meritevole di condivisione.

2.1. Ai fini del decidere, è rilevante evidenziare che, nonostante il riferimento anche alla lite condominiale risalente all'8 ottobre 2008, il provvedimento impugnato risulta adottato essenzialmente sulla base dell'esito negativo degli accertamenti medici disposti ai sensi dell'art. 1 del D.M. della Sanità del **28 aprile 1998**.

Al riguardo, è noto che il citato **decreto** disciplina i "requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'**armi** per uso difesa personale".

In particolare, il **decreto** in esame – per quanto rileva in questa sede – dispone che:

- "l'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato", con obbligo di comunicare il giudizio di non **idoneità** "entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato" (art. 3);
- "avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'U.S.L. competente, di

norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico”, con obbligo di comunicare l’esito del ricorso “entro cinque giorni all’interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza” (art. 4).

Ciò detto, appare evidente che l’accertamento dei requisiti psicofisici in questione è soggetto ad un particolare iter, caratterizzato, tra l’altro, da specifiche cadenze temporali, il quale consente di riscontrare una sorta di procedimentalizzazione dello stesso, con conseguente possibilità di ritenere l’accertamento de quo “concluso” e, dunque, definitivo solo in caso di mancata proposizione del ricorso nel termine previsto ovvero di intervenuta pronuncia da parte della struttura medica competente a decidere sul ricorso previsto dal su indicato art. 4.

In base ai principi e criteri che presidiano l’operato delle amministrazioni pubbliche, fissati ora anche all’interno della legge n. 241/90, tra i quali figurano l’economicità, l’efficacia e la tutela del legittimo affidamento, diviene, pertanto, ragionevole affermare che, nei casi in cui venga in discussione la sussistenza dei requisiti psicofisici in capo a chi è interessato alla detenzione di **armi**, l’Amministrazione è tenuta ad attendere che il suddetto accertamento medico venga a conclusione con le modalità sopra indicate, pena il procedere sulla base di dati ed elementi che – in quanto non definitivi - possono rivelarsi non corretti.

In ragione di tale assunto, l’operato dell’Amministrazione in contestazione si rileva inequivocabilmente in contrasto con i criteri di cui sopra, atteso che:

- adottando il provvedimento impugnato in data 23 novembre 2010, l’Amministrazione de qua ha proceduto senza attendere almeno la data di scadenza del termine di trenta giorni previsto dal su richiamato art. 4 per la proposizione del ricorso, da individuare con il **28** novembre 2010 (tenuto conto che il ricorrente

afferma di aver ricevuto l'esito del primo accertamento medico in data **28** ottobre 2010 e tale circostanza non viene contestata);

- l'Amministrazione ha proceduto alla notificazione del provvedimento impugnato il successivo **28** dicembre 2010 ma si è del tutto astenuta dal verificare l'avvenuta attivazione o meno da parte del ricorrente del procedimento di riesame di cui al citato art. 4.

Appare evidente che – così operando – l'Amministrazione ha disatteso le regole che, tenuto conto delle peculiarità del caso, dovevano presiedere il procedimento amministrativo, determinando – in ultimo – l'adozione del provvedimento conclusivo sulla base di un accertamento medico poi riformato in esito al riesame espressamente ammesso dalle norme che disciplinano la materia, in netto spregio delle legittime aspettative del richiedente.

In ragione di tale constatazione, il provvedimento impugnato è da ritenere illegittimamente adottato.

Tanto è sufficiente per l'accoglimento della domanda di annullamento, con assorbimento delle ulteriori censure sollevate.

3. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno, il Collegio ritiene, invece, che la stessa non sia meritevole di accoglimento in quanto – specie ove si consideri l'esclusiva connessione con il **decreto** del Prefetto (e non anche con il ritiro delle **armi** effettuato in data 8 ottobre 2008 dagli agenti di P.G.) – si rivela particolarmente generica e, comunque, sfornita di qualsiasi elemento di prova utile per la quantificazione dello stesso.

4. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini e nei limiti sopra indicati.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1648/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti sopra indicati e, per l'effetto, annulla il **decreto** del Prefetto della Provincia di Roma n. 0221534, meglio indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)